



COLLEGIO DI NAPOLI

composto dai signori:

(NA) CARRIERO	Presidente
(NA) SANTAGATA DE CASTRO	Membro designato dalla Banca d'Italia
(NA) GATT	Membro designato dalla Banca d'Italia
(NA) PORZIO	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(NA) CAMPOBASSO	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore ESTERNI - MARIO CAMPOBASSO

Seduta del 21/05/2019

FATTO

La società ricorrente, correntista dell'intermediario resistente, espone di aver disposto in data 9.5.2018 un bonifico di € 10.490,66 per il pagamento di una fornitura di gasolio, utilizzando a tal fine l'IBAN ricevuto dal beneficiario tramite email. Il giorno seguente, tuttavia, la ricorrente, contattata da una delle filiali della resistente, veniva a conoscenza del fatto che il bonifico non era stato disposto a favore della società fornitrice di gasolio bensì di una persona fisica intestataria di una carta prepagata accesa presso il medesimo intermediario. Pertanto era chiaro che la società ricorrente era stata vittima di una truffa. Successivamente veniva comunicato alla società ricorrente che l'intermediario aveva proceduto al blocco del saldo della citata carta prepagata ed aveva sporto denuncia. Anche la società ricorrente, in data 15.5.2018, provvedeva a sporgere denuncia presso l'autorità competente. In data 16.5.2018 la società ricorrente formulava richiesta di storno del bonifico senza ottenere riscontro positivo, neppure in fase di reclamo. Pertanto la ricorrente chiede all'Arbitro la restituzione della somma bonificata pari ad € 10.490,66.

L'intermediario ha presentato controdeduzioni nelle quali ribadisce che il bonifico era stato accreditato sulla ricaricabile in conformità con l'iban indicato dal ricorrente. Fa presente inoltre come, proprio nel ricorso, si darebbe atto del comportamento proattivo e diligente



della banca che ha reso nota la truffa al ricorrente, ha provveduto a bloccare l'importo bonificato sulla carta prepagata ed ha sporto denuncia.

Tuttavia, la resistente riferisce di aver ricevuto un provvedimento di sequestro documentale in relazione al bonifico contestato, venendo così a conoscenza di un procedimento penale avviato dalla Procura della Repubblica. Perciò sostiene di non aver potuto intraprendere nessuna iniziativa in merito alla restituzione della somma bonificata.

L'intermediario chiede all'Arbitro di respingere il ricorso.

In sede di repliche, il ricorrente ribadisce la propria domanda e specifica che il sequestro non è assolutamente ostativo alla restituzione della somma perché riguarda solo la documentazione relativa all'attivazione e alla movimentazione della carta prepagata; non risulterebbero pertanto sequestrate le somme indebitamente versate e quindi da restituire.

DIRITTO

La questione sottoposta all'Arbitro riguarda la restituzione dell'importo di un bonifico effettuato a soggetto diverso dal beneficiario indicato dal disponente. Nel caso di specie, non è contestato che l'operazione sia stata effettuata dalla banca in conformità dell'IBAN indicato dal ricorrente nell'ordine di pagamento; è inoltre verosimile che il cliente sia stato vittima di una truffa perpetrata da ignoti che avrebbero contraffatto la fattura recante l'IBAN mediante un accesso fraudolento alla casella di posta elettronica ove la fattura stessa era archiviata (attacco informatico denominato "man in the mail" ampiamente diffusosi negli ultimi anni).

In proposito, stabilisce l'art. 24, 2° comma, d.lgs. 27.01.2010, n. 11, che: «Se l'identificativo unico fornito dall'utente è inesatto, il prestatore di servizi di pagamento non è responsabile, ai sensi dell'articolo 25, della mancata o inesatta esecuzione dell'operazione di pagamento». Il comportamento dell'intermediario risulta pertanto immune da rilievi per quanto riguarda l'esecuzione dell'ordine di bonifico in conformità all'IBAN, ancorché il titolare del conto di destinazione fosse diverso dal nominativo indicato come beneficiario dal disponente (cfr. Coll. Coordinamento, n. 162/2017).

Ciò posto, è pacifico che le somme erroneamente bonificate siano pervenute su una carta prepagata emessa dallo stesso intermediario resistente e da questo bloccate. Occorre perciò stabilire se la banca sia tenuta a stornare l'operazione di pagamento contestata e riaccreditarne l'importo al ricorrente. Il Collegio ritiene che la soluzione al riguardo sia offerta dal medesimo art. 24, 2° comma, d.lgs. 11/2010, il quale (dopo aver enunciato la regola di esecuzione del bonifico in conformità all'IBAN) stabilisce che «Il prestatore di servizi di pagamento del pagatore compie tuttavia sforzi ragionevoli per recuperare i fondi oggetto dell'operazione di pagamento». Pertanto, fermo restando che l'intermediario non è responsabile per aver eseguito la disposizione di pagamento solo sulla base dell'identificativo unico inesatto indicato nell'ordine, sussiste a suo carico un obbligo di cooperazione per il recupero dei fondi trasmessi in modo non conforme alla volontà del disponente. Ne consegue che quando, come nel caso di specie, l'intermediario sia pervenuto a bloccare la somma bonificata presso il conto di arrivo contrassegnato dall'iban inesatto, lo stesso è tenuto a revocare l'accredito e a riportare il conto del disponente nello stato in cui si sarebbe trovato se l'operazione di pagamento non avesse avuto luogo.

Quanto all'obiezione dell'intermediario, secondo cui il riaccredito delle somme sarebbe stato impedito da un provvedimento di sequestro emesso dall'autorità giudiziaria penale, il Collegio ritiene che sia infondata, poiché dal provvedimento depositato in atti emerge che la misura cautelare ha ad oggetto soltanto la documentazione relativa all'operazione contestata e non la somma bonificata.



Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

P.Q.M.

In accoglimento del ricorso, il Collegio accerta il diritto del ricorrente alla retrocessione dell'importo contestato nei sensi di cui in motivazione.

Il Collegio dispone inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di € 200,00 quale contributo alle spese della procedura e al ricorrente la somma di € 20,00 quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da
GIUSEPPE LEONARDO CARRIERO